#### AVV. ANDREA RICUPERATI

Via Don Giovanni Minzoni, 14 - 10121 TORINO Telefono: 011/4271188 (r.a.) - Telefax: 011/4271189

E-mail: a.ricuperati@studiolegalerso.it

E-fax: 0230135200

#### CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TORINO
Nel procedimento contenzioso civile R.G. n/ (Sezione
Minorenni e Famiglia – Consigliere Relatore dott)
Comparsa conclusionale
di
<u>Tizia</u> , assistita e difesa dall'avv. Andrea Ricuperati
contro  Caio, assistito e difeso dall'avv.  - appellata - appellata - appellata - appellata
<u>Fatto e svolgimento del processo</u>
1. Con atto del 15.4, depositato in Cancelleria e in data
5.9 notificato alla sig.ra Tizia, il sig. Caio ha proposto nanti il Tribunale Ordinario di Torino ricorso <i>ex</i>

5.9.\_\_\_\_ notificato alla sig.ra Tizia, il sig. Caio ha proposto nanti il Tribunale Ordinario di Torino ricorso *ex* art. 4<sup>1-2</sup> L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che (i) le nozze erano state celebrate con rito concordatario in Torino il 4 maggio \_\_\_\_ e non erano nati figli, (ii) in data 25.5.\_\_\_ i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente (il quale mediante ordinanza 3.6.\_\_\_ li aveva autorizzati a vivere separati) ed il 6 novembre \_\_\_ avevano sottoscritto il verbale di separazione consensuale, omologato in data 22.11.\_\_\_, (iii) la convivenza non era più ripresa ed erano venute meno le premesse per una ricostruzione morale e

materiale della famiglia, con conseguente sussistenza dei presupposti del divorzio.

2.	All'esito dell'udienza presidenziale del 21.10
	(prima della quale la sig.ra Tizia si era costituita con il
	patrocinio dell'avv), sentiti i coniugi e
	fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
	Tribunale ha – con ordinanza riservata $ex$ art. $4^8$ L. n.
	898/1970 del 21.10 – confermato il contributo al
	mantenimento della moglie (€ 490,00 mensili all'epoca,
	oltre rivalutazione Istat maturata e maturanda) stabilito in
	sede di separazione, "non essendo comprovato che siano
	intervenute modifiche sostanziali nelle situazioni
	economiche e/o personali delle parti", e nominato il
	Giudice Istruttore nella persona del dott,
	dinanzi a cui è stata fissata l'udienza ex art. 180 c.p.c. del
	21.1 (con termini all'attore per la notifica della
	memoria integrativa ed alla convenuta per il deposito
	della comparsa di risposta).

3. Mediante memoria integrativa 19.11.\_\_\_\_ (notificata in data 21.11.\_\_\_\_) il sig. Caio ha ribadito che la propria situazione economica sarebbe a suo dire di gran lunga peggiorata rispetto al tempo della separazione, per cui un contributo mensile di € 490,00 sarebbe diventato insostenibile: di qui la domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio (con ordine all'ufficiale di stato

- civile di esecuzione delle annesse annotazioni) *tout court*, senza ulteriori provvedimenti.
- 4. La sig.ra Tizia, dal canto proprio, ha tramite comparsa 23.12. \_\_\_\_ – aderito all'istanza di divorzio e, sul piano economico, domandato la condanna del sig. Caio alla corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 (da rivalutarsi sulla base degli indici Istat), con ogni corollario in punto spese di lite.
- 5. Avendo l'avv. \_\_\_\_\_ comunicato in data 23.2.\_\_\_ la dismissione del mandato, con memoria 4.3.\_\_\_ ritualmente depositata in Cancelleria ha formalizzato il proprio subentro nella veste di difensore della sig.ra Tizia l'avv. Andrea Ricuperati.
- 6. Dopo l'udienza del 1.12.\_\_\_, le parti hanno attraverso lo scambio delle memorie *ex* art. 184<sup>1</sup> c.p.c. articolato le rispettive richieste istruttorie (anche di replica) e prodotto i documenti a supporto delle domande di merito.
- 7. Con ordinanza riservata del 4-5.4. \_\_\_\_ il G.I. ha ammesso taluni dei capitoli di prova testimoniale dedotti dall'attore ed alcuni di quelli per interrogatorio formale e testi articolati dalla convenuta, ordinando al sig. Caio l'esibizione dei cd. passaporti tecnici relativi alle autovetture oggetto delle visure P.R.A. in atti e differendo al prosieguo la decisione sulle indagini di polizia tributaria chieste da entrambe le parti.

8. Nell'udienza del 17.10 è stato raccolto l'interpello
formale del sig. Caio e sono stati sentiti i testimoni
e, dopodiché l'attore ha esibito uno dei
"passaporti tecnici" oggetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
ed il G.I., accogliendo le istanze del procuratore della
convenuta, ha disposto che il sig. Caio esibisse la
documentazione giustificativa delle sponsorizzazioni per
gareggiare nei durante il triennio/_/_ e
che fossero escussi ex art. 257 c.p.c. i testi cui la sig.ra
si era riferita nell'ambito della sua deposizione.
9. Nell'udienza del 6.2, tenutasi avanti il nuovo Giudice
Istruttore dott.ssa (nominato in sostituzione
del dott, trasferito ad altro ufficio), hanno avuto
del dott, trasferito ad altro ufficio), hanno avuto luogo le deposizioni dei testi, e
luogo le deposizioni dei testi, e
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni ai
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni ai  10. L'istruttoria orale è proseguita dinanzi alla dott.ssa
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni ai  10. L'istruttoria orale è proseguita dinanzi alla dott.ssa (in temporanea vece della titolare della causa,
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni ai  10. L'istruttoria orale è proseguita dinanzi alla dott.ssa (in temporanea vece della titolare della causa, per il cui impedimento v'erano stati alcuni rinvii) il 24
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni ai  10. L'istruttoria orale è proseguita dinanzi alla dott.ssa (in temporanea vece della titolare della causa, per il cui impedimento v'erano stati alcuni rinvii) il 24, quando sono stati sentiti i testimoni
luogo le deposizioni dei testi, e ed il difensore del sig. Caio ha versato in causa rendiconti, fatture e ricevute riguardanti le partecipazioni ai  10. L'istruttoria orale è proseguita dinanzi alla dott.ssa (in temporanea vece della titolare della causa, per il cui impedimento v'erano stati alcuni rinvii) il 24, quando sono stati sentiti i testimoni ed il G.I. ha disposto l'accompagnamento

tg; di questa autovettura il sig, escusso
nell'udienza del 18.10, ha riferito aver curato la
vendita a terzi e consegnato all'acquirente anche il
"passaporto tecnico".
11. Con provvedimento riservato del 22.10 la dott.ssa
ha mandato al Nucleo di Polizia tributaria della
Guardia di Finanza di di compiere indagini su
redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita del sig. Caio
e di inviare al Tribunale una relazione scritta al riguardo.
12. Stanti le censure mosse dalla convenuta (a verbale
12.3 ed in memoria 15.4) rispetto all'elaborato
15.2 della Guardia di Finanza, il G.I. ha mediante
ordinanza 29-30.4. disposto un supplemento di
indagini tributarie, con particolare riferimento ai conti
correnti e rapporti bancari intrattenuti dall'attore.
13. Poiché anche le ulteriori informazioni acquisite al
fascicolo d'ufficio nella prima decade di novembre
si sono rivelate insufficienti e lacunose, l'esponente ne ha
chiesto – con memoria 3.12, richiamata nell'udienza
del 9.12 – un'adeguata integrazione; l'istanza de
qua è stata parzialmente accolta dalla dott.ssa (nel
frattempo tornata a ricoprire l'ufficio di G.I.).
14. Nonostante i reiterati solleciti del G.I., la Guardia di
Finanza di ha omesso di fornire gli elementi
documentali oggetto dell'ordinanza 9.12

limitandosi a recapitare solo un esemplare degli estratti
relativi ai rapporti bancari avuti dal sig. Caio con la
Banca s.p.a. (estranei al supplemento di cui al citato
provvedimento 9.12), sicché nell'udienza del
17.6 il Giudice, oltre a reiterare la richiesta di
informazioni de qua, ha invitato le parti a precisare le
rispettive conclusioni per il 19 ottobre
15. In detta occasione il procuratore della convenuta, dopo
aver prodotto in causa ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c. (sub
nn. 27, 28, 29 e 30 del fascicolo) la documentazione
(reperita on-line e tutta di recentissima formazione)
comprovante come il sig. Caio continuasse a competere in
nazionali ed internazionali e ad appartenere al,
ha precisato le conclusioni con apposito foglio – allegato
al verbale quale porzione integrante del medesimo - del
seguente letterale tenore:
<ul> <li>"previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;</li> </ul>
• previ in particolare:
(i) in principalità
o rinnovazione dell'ordine alla Guardia di
Finanza di di acquisire e trasmettere
alla Cancelleria del Tribunale la
documentazione – fra quella relativa ai rapporti
bancari in essere al nome del sig. Caio presso
la filiale di della Banca s.p.a.

(agenzia n. 3), menzionati in calce alla lettera
22.9 di tale banca ed ai quali ha fatto
riferimento il Giudice Istruttore nel disporre le
ulteriori indagini di polizia tributaria oggetto
dell'ordinanza 15.10 – riguardante i
rapporti di gestione carte (nne), i
cd. servizi esteri (nn e), le pratiche
fidi e garanzie (nn e), il
"portafoglio" ed il rapporto "crediti
speciali n";
o ordine alla Guardia di Finanza di di
acquisire e trasmettere alla Cancelleria del
Tribunale anche - a parziale revoca del
provvedimento del G.I. emesso nell'udienza del
9.12 il conto corrente n e
l'annesso dossier titoli contrassegnato dal
medesimo numero (in relazione ai quali il sig.
Caio è abilitato ad operare), aperti presso la
filiale di della Banca s.p.a.
(agenzia n. 3);
(ii) in secondo luogo (per l'ipotesi in cui la Guardia di
Finanza di non provveda alle sopra indicate
acquisizioni e trasmissioni), ordine alla Banca s.p.a.
di esibire ex art. 210 c.p.c. i documenti – fra quelli
relativi ai rapporti bancari in essere al nome del sig.

Caio presso la filiale di della Banca s.p.a.
(agenzia n. 3), menzionati in calce alla lettera 22.9
di tale banca ed ai quali ha fatto riferimento il Giudice
Istruttore nel disporre le ulteriori indagini di polizia
tributaria oggetto dell'ordinanza 15.10 –
riguardanti i rapporti di gestione carte (nn e),
i cd. servizi esteri (nn e), le pratiche fidi e
garanzie (nn e), il "portafoglio" ed il
rapporto "crediti speciali n", nonché il conto
corrente n e l'annesso dossier titoli contrassegnato
dal medesimo numero (in relazione ai quali il sig. Caio è
abilitato ad operare);
I) pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto a Torino in data
4.5tra i signori Tizia e Caio;
II) porre a carico di Caio l'obbligo di corrispondere a
Tizia un assegno divorzile pari € 500,00 (euro
cinquecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5
di ogni mese, con automatica rivalutazione
dell'importo – secondo gli indici Istat – decorrente
dall'anno successivo al deposito della sentenza inter
partes;
III) rendere ogni consequenziale statuizione di legge,
ordinando al competente ufficiale di stato civile di

eseguire le prescritte trascrizioni e annotazioni

sull'atto di matrimonio de quo e sugli atti di nascita;

- IV) condannare il sig. Caio a rifondere alla sig.ra Tizia onorari, diritti e spese inerenti al presente giudizio, oltre rimborso forfettario (12,5%) ex art. 14 capitolo I T.P.F. (D.M. 8.4.2004, n. 127), contributo integrativo (2%) Cassa di Previdenza Forense e I.V.A. di legge.
- Si rifiuta il contraddittorio sulle eventuali eccezioni e/o domande nuove avversarie.".
- 16. Il legale dell'attore ha richiamato le conclusioni di cui alla propria memoria integrativa del 19.11. \_\_\_\_ ed il G.I. ha rimesso il procedimento al Collegio per l'assegnazione a sentenza, concedendo i termini massimi di legge (60 + 20 giorni) per il deposito degli scritti difensivi finali.
- le rispettive comparse conclusionali 17. Presentate memorie di replica ex art. 190<sup>1</sup> c.p.c., con sentenza n. .3.- 4. il Tribunale Ordinario di Torino ha (i) pronunciato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario inter partes (con il corollario dell'ordine all'ufficiale di stato civile di Torino di curare le incombenze di legge) e (ii) dichiarato il sig. Caio tenuto a corrispondere alla ex-coniuge Tizia un assegno divorzile di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), il tutto (iii) con integrale compensazione delle spese processuali.

cd. termine breve di impugnazione, in data 3.5 – il sig. Caio ha interposto appello mediante ricorso depositato in Cancelleria il maggio, domandando che – previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del decisione oggetto di gravame – la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.69.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame avversario – di cui ha evidenziato l'infondatezza - e	18. Avverso tale sentenza – notificata, ai fini del decorso del
depositato in Cancelleria il maggio, domandando che – previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del decisione oggetto di gravame – la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.69.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	cd. termine breve di impugnazione, in data 3.5 il
domandando che — previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del decisione oggetto di gravame — la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6 9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	sig. Caio ha interposto appello mediante ricorso
esecutiva o dell'esecuzione del decisione oggetto di gravame — la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.69.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	depositato in Cancelleria il maggio,
gravame — la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6 9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	domandando che – previa sospensione dell'efficacia
riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6 9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	esecutiva o dell'esecuzione del decisione oggetto di
sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di € 300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6 9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	gravame – la Corte d'Appello di Torino, in parziale
300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6 9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	riforma della pronuncia di I grado, revochi l'obbligo del
effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6  9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	sig. Caio di versare alla sig.ra Tizia l'assegno mensile di €
giudizio.  9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6  9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	300,00 imposto in sede di declaratoria di cessazione degli
9. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6 9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	effetti civili del matrimonio; col favore delle spese di
9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	giudizio.
9.7 di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il 4.2 sono stati notificati all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	19. Ricorso introduttivo e decreto presidenziale 23.6
all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	
all'odierna conchiudente (presso il suo procuratore in causa) il 28 luglio  0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	personale delle parti per il 4.2. sono stati notificati
0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	
0. Con comparsa di risposta del 29.11 la sig.ra Tizia si è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	causa) il 28 luglio .
è costituita nel giudizio di II grado, resistendo al gravame	
	avversario – di cui ha evidenziato l'infondatezza - e

• previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;

formulando all'uopo le seguenti testuali domande:

"contrariis reiectis;

• previ in particolare, ove l'adita Corte lo reputi indispensabile:


# (i) in principalità

o rinnovazione dell'ordine alla Guardia di
Finanza di di acquisire e trasmettere
alla Cancelleria della Corte d'Appello di
Torino la documentazione – fra quella relativa
ai rapporti bancari in essere al nome del sig.
Caio presso la filiale di della Banca
s.p.a. (agenzia n. 3), menzionati in calce
alla lettera 22.9 di tale banca ed ai quali
ha fatto riferimento il Giudice Istruttore del
Tribunale di Torino nel disporre le ulteriori
indagini di polizia tributaria oggetto
dell'ordinanza 15.10 – riguardante i
rapporti di gestione carte (nn e), i
cd. servizi esteri (nn e), le pratiche
fidi e garanzie (nn e), il
"portafoglio" ed il rapporto "crediti
speciali n";
o ordine alla Guardia di Finanza di di
acquisire e trasmettere alla Cancelleria della
Corte d'Appello di Torino anche - a parziale
revoca del provvedimento del G.I. del Tribunale
di Torino emesso nell'udienza del 9.12 il
conto corrente n e l'annesso dossier titoli
contrassegnato dal medesimo numero (in

relazione ai quali il sig. Caio è abilitato ad
operare), aperti presso la filiale di
della Banca s.p.a. (agenzia n. 3);
(ii) in secondo luogo (per l'ipotesi in cui la Guardia di
Finanza di non provveda alle sopra indicate
acquisizioni e trasmissioni), ordine alla Banca
s.p.a. di esibire ex art. 210 c.p.c. i documenti – fra
quelli relativi ai rapporti bancari in essere al nome del
sig. Caio presso la filiale di della Banca
s.p.a. (agenzia n. 3), menzionati in calce alla
lettera 22.9 di tale banca ed ai quali ha fatto
riferimento il Giudice Istruttore del Tribunale di
Torino nel disporre le ulteriori indagini di polizia
tributaria oggetto dell'ordinanza 15.10 –
riguardanti i rapporti di gestione carte (nn e
), i cd. servizi esteri (nn e), le pratiche
fidi e garanzie (nn e), il "portafoglio"
ed il rapporto "crediti speciali n", nonché il
conto corrente n e l'annesso dossier titoli
contrassegnato dal medesimo numero (in relazione ai
quali il sig. Caio è abilitato ad operare);
previa, inoltre, declaratoria di inammssibilità – con
conseguente ordine di stralcio dal fascicolo di parte
appellante - dei nuovi documenti prodotti in II grado
dal sig. Caio;

voglia la Corte d'Appello di Torino:

- I) in via preliminare, respingere in quanto inammissibile e comunque infondata l'istanza del sig. Caio di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza di I grado;
- II) nel merito, rigettare in quanto infondato l'appello proposto dal sig. Caio avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino VII Sezione Civile n. \_\_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_\_.3.-\_\_\_.4.\_\_\_\_, che per l'effetto andrà integralmente confermata;
- III) in ogni caso, condannare il signor Caio a rifondere alla signora Tizia onorari, diritti e spese inerenti al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario (12,5%) ex art. 14 capitolo I T.P.F. (D.M. 8.4.2004, n. 127), contributo integrativo (4%) Cassa di Previdenza Forense e I.V.A. di legge.".
- 21. Nella prima udienza del 4.2. (ove non ha reiterato l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sentenza) il legale avversario ha presentato una (irrituale) memoria di replica, producendo altrettanto irritualmente una serie di nuovi documenti: il che ha costretto l'esponente a chiedere un termine intermedio per controdeduzioni, con rinvio della causa al 12.3. .........
- 22. Depositata dalla sig.ra Tizia la memoria di replica



svolti nei pregressi atti (da intendersi qui ritrascritti nella loro interezza), osserva quanto segue:

### I) sulle tesi del sig. Caio

L'appellante ha asserito che "Il Tribunale Ordinario nel valutare la consistenza del divario economico tra le parti è incorso in una serie di incongruenze, errori ed omissioni"; più in particolare, i primi Giudici avrebbero, a dire della controparte, frainteso la reale situazione reddituale-patrimoniale del sig. Caio; egli, infatti:

- svolgerebbe una sola attività lavorativa (= quella di "consulente in materia di energia");
- avrebbe con le banche posizioni costantemente debitorie;
- non trarrebbe dalla propria partecipazione ai \_\_\_\_ alcun profitto, né tale passione inciderebbe sulla "vita economica" sul piano dei costi sopportati, i quali sarebbero coperti dagli sponsor;
- possiederebbe un parco-autovetture ampiamente ridottosi nel tempo;
- avrebbe la titolarità di un unico appartamento (dove vive),
   mentre gli altri immobili sarebbero costituiti da "terreni in parte boschivi ed in parte incolti", nonché da un "edificio collabente in stato di totale abbandono";
- sarebbe insomma il coniuge economicamente più debole della coppia, la posizione della sig.ra Tizia avendo per contro conosciuto – stando alla prospettazione ex adverso offerta – un sensibile miglioramento;

II) sull'inutilizzabilità – ai fini della decisione - dei nuovi

# documenti ex adverso versati in giudizio

Nel tentativo (vano) di supportare le proprie argomentazioni, il sig. Caio ha offerto in comunicazione una serie di documenti che mai prima d'ora erano stati prodotti in causa.

Trattasi, fra gli altri:

	di copia della raccomandata prot. n. 499 del 3.1 con
	cui la Commissione regionale per l'albo dei promotori
	finanziari della ha comunicato al sig. Caio la
	cancellazione dall'albo suddetto;
>	dei "partitari" elencanti le pretese entrate ed uscite
	relative a corsi dal sig. Caio durante gli anni,
	e;
>	degli asseriti giustificativi concernenti le spese sostenute
	dal sig. Caio per il "" del;
>	di copia della richiesta di accatastamento come unità
	immobiliare collabente della tenuta di campagna del sig.
	Caio;
	della visura catastale aggiornata riflettente il subentro
	della sig.ra Tizia nella quota di comproprietà di 1/3 di due
	porzioni immobiliari (appartamento + garage) site in
	corso a Torino;
>	della visura catastale riguardante le proprietà immobiliari
	del sig;
>	della certificazione 11.1 resa dall'autodemolitore
	in ordine alla presunta rottamazione

dell'autovettura 745 del 1997, di proprietà del sig.
Caio;
> della scrittura relativa all'affidamento in conto vendita di
una S13 200SX del 1990;
> della visura attestante l'acquisto di una da parte
della sig.ra Tizia;
> del certificato di attribuzione della partita IVA alla ditta
individuale di Caio in data 24.8
Ora, "Nel giudizio di appello, anche nelle controversie di
divorzio (e di separazione personale dei coniugi) sono
inammissibili nuovi mezzi di prova ancorché si tratti di prove
documentali, salvo che il collegio ritenga tali mezzi
indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non
averli potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa a
lei non imputabile." (Cass., Sez. I Civ., 10.6, n. 12291, in
www.leggiditalia.it, Repertorio di giurisprudenza).
Il testo dell'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c. (quale modificato,
con norma applicabile anche ai giudizi già pendenti in I grado
alla data del 4 luglio dalla L. n. 69/ [ibidem, artt. 46 <sup>18</sup>
e 58 <sup>2</sup> ]) assoggetta espressamente alla regola dianzi citata anche i
documenti e non solo i mezzi di prova in generale; trattandosi di
principio di ordine pubblico processuale (al pari del divieto di
nova in appello), la sua violazione è rilevabile d'ufficio e -
come tale - insuscettibile di sanatoria per accettazione del
contraddittorio: accettazione, questa, di cui in ogni caso non v'è

traccia nella vicenda in esame (dove la sig.ra Tizia, dopo aver eccepito in via pregiudiziale di rito proprio l'inammissibilità delle produzioni avversarie, ha versato in causa documenti comunque formati [e formabili] in epoca successiva alla scadenza del termine per offrirli in I grado).

## Nel caso di specie:

(i)

	tutti i documenti offerti avrebbero potuto essere
	confezionati o raccolti prima dell'ultima udienza -
	risalente al 19 ottobre celebrata nella
	controversia inter partes dinanzi al Tribunale di
	Torino: lo sono, in particolare, quello
	contraddistinto dal numero 1 (è una lettera del
	), quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 (almeno per i
	corsi sino al 18.10), quello sub n. 5 (il
	" si è svolto, come tutti gli
	anni, nel mese di agosto dell'anno de quo), quello
\	sub n. 6 (un'unità immobiliare può essere
	accatastata come "collabente" [F/2] solo se è tale
	dall'origine, la Direzione Centrale dell'Agenzia del
	Territorio non consentendo variazioni per le uu.ii.
	divenute inagibili; sicché, se davvero fossero [e non
	sono] queste le condizioni della tenuta di
	campagna, il sig. Caio – proprietario di essa da
	decenni - avrebbe dovuto attivarsi molto tempo
	prima), quelli sub nn. 7, 8, 9 e 10 (trattasi di

dichiarazioni dei redditi della sig.ra Tizia, già da quest'ultima prodotte in prime cure), quello sub doc. 11 (l'acquisto iure hereditario di una quota delle porzioni immobiliari di corso \_\_\_\_ si colloca in epoca di gran lunga anteriore alla separazione, la relativa vicenda traslativa trovando riscontro già nel modello 730/99 [periodo d'imposta \_\_\_: v. il doc. 20 del fascicolo di I grado, che qui si deposita nella sua interezza quale doc. "A"], dove si dà atto del possesso di detta quota fin dal 1° gennaio \_\_\_\_), quello sub doc. 12 (il trasferimento di proprietà del box-auto di \_\_\_\_\_ ha avuto luogo nel \_\_\_\_\_), quello sub doc. 13 (è il doc. 8 del fascicolo di I grado della convenuta), quello sub doc. 14 (le proprietà immobiliari del padre - da tempo gravemente malato - dell'odierna conchiudente sono invariate da moltissimi anni), quello sub doc. 15 (la rottamazione ivi menzionata risalirebbe comunque all'11.1.\_\_\_\_), quello sub doc. 16 (la messa in vendita è ben precedente al 19.10.\_\_\_\_) e quello sub doc. 17 (la compravendita della \_\_\_\_ risale al

(ii) nessuno dei documenti appare indispensabile per la decisione della lite: valutazione, quest'ultima, della quale la Corte d'Appello è chiamata a fare un uso

estremamente prudente, in un ordinamento processuale – qual è quello italiano – governato dal principio dispositivo, da applicarsi con rigore e senza "contaminazioni" di natura inquisitoria, specie nell'ambito di una causa nella quale si discute unicamente della spettanza dell'assegno di divorzio (mentre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non impugnata, è ormai divenuta cosa giudicata);

(iii) a prescindere dalle suestese considerazioni, s'appalesa radicalmente inammissibile quanto prodotto dal (difensore del) sig. Caio nelle udienze del 4.2. e 12.3. , un siffatto deposito essendo avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte della Corte d'Appello (oltre che in epoca di gran lunga successiva al ricorso introduttivo).

Ne discende la radicale inutilizzabilità della documentazione *ex adverso* depositata, della quale la Corte adita – oltre ad ignorare il contenuto – dovrà disporre lo stralcio dal fascicolo del procedimento;

III) sulla perfetta compatibilità delle condizioni economiche di Caio con la permanenza del suo obbligo di corrispondere a Tizia l'assegno divorzile liquidato dalla sentenza appellata

Diversamente da quanto vorrebbe far credere, il sig. Caio

continua ad essere titolare – direttamente o attraverso società a lui facenti capo (la \_\_\_\_ s.s. e la \_\_\_ s.a.s., di cui l'odierno appellante è ancor oggi socio accomandatario con una quota del 99% [il restante 1% appartiene alla madre ] del capitale ed amministratore unico coi più ampi poteri gestorii: cfr. la visura camerale telematica aggiornata sub doc. "B" del fascicolo Tizia di II grado) – di asset mobiliari ed immobiliari ampiamente sufficienti a giustificare l'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto dal Tribunale di Torino all'ex-coniuge. Come ha esattamente acclarato la sentenza n. Tribunale (ed è stato in sostanza ammesso dalla stessa controparte), nell'affrontare la tematica non si può prescindere dalla circostanza - rilevante ai fini dell'apprezzamento delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei rispettivi redditi, incidenti sul regime patrimoniale del divorzio – che il 6 novembre \_\_\_\_, all'atto della comparizione dinanzi al Presidente per la separazione consensuale, il sig. Caio si è impegnato a corrispondere alla moglie un contributo di mantenimento equivalente a € 500,00 mensili.

L'assunto secondo il quale, rispetto ad allora, la situazione reddituale-patrimoniale dell'attuale appellante si sarebbe deteriorata tanto da divenire inconciliabile col dovere di erogare alla sig.ra Tizia l'assegno divorzile è stato smentito dal materiale probatorio raccolto – *per tabulas* e attraverso l'istruttoria orale – durante il giudizio di I grado, le cui

risultanze non sono scalfite neppure dall'(inutilizzabile) documentazione offerta *ex adverso* in grado d'appello.

Nel dettaglio:

(i) alla "\_\_\_\_ S 13 200 SX" tg. \_\_\_\_\_ (doc. 11 fasc. Tizia

(i) alla " S 13 200 SX" tg (doc. 11 fasc. Tizia
I gr.; controparte ha ammesso la circostanza in sede di
interrogatorio libero del 12.3), alla " 745 - 262"
tg (doc. 12 fasc. Tizia I gr.), alla " CJO"
tg (doc. 13 fasc. Tizia I gr.) ed alla "
CN9A Lancer EVO" tg (doc. 14 fasc. Tizia I gr.;
v. anche la dichiarazione resa dal sig. Caio all'udienza del
12.3) si sono aggiunte – nel parco delle autovetture di
proprietà diretta e personale di Caio - una "Ellebi 1500"
targata e, soprattutto, una " City Coupé
600" tg, dall'odierno appellante acquistata il 28
dicembre (si veda sub doc. "C" la visura Web presso il
Pubblico Registro Automobilistico, facente quindi fede sino
a querela di falso; cfr. pure il verbale d'udienza 12.3);
non è inutile aggiungere che veicoli come quelli poc'anzi
menzionati, utilizzati in ambito, possiedono un valore
di alcune decine di migliaia di euro ciascuno (cfr. l'estratto
25.10 del sito internet auto.yakaz.it: doc. "C-bis" fasc.
Tizia II gr.);
(ii) il raffronto tra le visure catastali ed ipotecarie versate nel
giudizio di prime cure (docc. 24 - 25 fasc. Tizia I gr.) e le
ispezioni ipotecarie eseguite in data 29.11 (docc. "D",

"E" e "F" fasc. Tizia II gr.) conferma che:

•	Caio continua ad essere personalmente pieno
	proprietario (dopo l'estinzione dell'usufrutto
	derivante dal decesso del padre: cfr. doc. 24
	cit.) in () e di una cospicua
	serie (quindici) di terreni (nessuno concesso in uso
	gratuito né incolto, come come controparte ha
	asserito in ricorso senza peraltro nemmeno
	allegare mezzi di prova <sup>1</sup> e, anzi, ben guardandosi
	dal ripetere la tesi all'atto dell'interrogatorio
	libero) e di fabbricati, tutti immuni da pesi,
	vincoli, ipoteche o diritti reali di terzi; uno dei
	beni, della consistenza di 9 vani <sup>2</sup> , è tuttora
	accatastato con categoria ben diversa da quella
	tipica delle unità immobiliari collabenti;
•	alla società semplice – di cui lo stesso sig.
7	Caio è amministratore e titolare di una quota di
\ 	partecipazione del 75% (il residuo 25% risulta in
	capo alla sig.ra: cfr. la visura telematica

aggiornata offerta sub doc. "G" fasc. Tizia II gr.) –

sono intestati due appartamenti di 7,5 e 6 vani ed

Si noti che la relazione tecnica del dott. \_\_\_\_\_ (doc. 22 fasc. avvers.), oltre a risalire al \_\_\_\_, ha ad oggetto solo un appezzamento – quello contrassegnato dalla particella 2 del foglio 197 – rispetto ai numerosi fondi attualmente di proprietà del sig. Caio e, in più, dà atto dell'esistenza di un contratto di affitto, per sua natura foriero di redditi per il titolare.

<sup>2</sup> Trattasi della tenuta di campagna, sita in località \_\_\_\_\_, dove – sino alla

loro separazione - i coniugi trascorrevano molteplici week-end.

altrettante autorimesse di 13 e 17 metri quadri; la
s.s. non solo aveva durante il venduto a
terzi la piena proprietà di cinque unità immobiliari
abitative in (v. doc. 22 fasc. Tizia I gr.),
ma a fine ha alienato due alloggi con annesse
cantine e giardino siti in Torino (v. doc. 18 fasc.
Tizia I gr.), incassando un importo di denaro di
gran lunga maggiore delle Lit. 523.000.000
dichiarate nel relativo rogito notarile (all'epoca era
prassi costante e notoria quella - finalizzata al
risparmio di imposte di registro ed ipotecaria-
catastale - di enunciare in atto un prezzo diverso
da quello reale, purché non inferiore alla rendita
catastale aggiornata [sufficiente per impedire
l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate]); e,
infine, il 23 ottobre ha ulteriormente
monetizzato il proprio patrimonio immobiliare,
trasferendo a terzi la proprietà di un appartamento
con annessa autorimessa ubicato in, via
n. 3 (cfr. l'ispezione ipotecaria del
14.12: doc. "H");
alla s.a.s. di Caio & C. continuano,
parimenti, ad essere intestati sei appezzamenti di
terreno – della superficie globale di una decina di
ettari – siti nel Comune di (v. doc. 19

fasc. Tizia I gr. e l'interpello 12.3.\_\_\_\_ del sig. Caio);

(iii) le indagini di polizia tributaria disposte dal G.I. del Tribunale (e tradottesi nella superficiale ed acritica raccolta di elementi in parte [= la copia delle dichiarazioni dei redditi] forniti dallo stesso sig. Caio<sup>3</sup>, in parte attinti con accertamenti neppure allargati al territorio nazionale presso gli uffici meramente locali di banche-dati pubbliche alle quali aveva fatto accesso anche la sig.ra Tizia, quando invece la Guardia di Finanza avrebbe dovuto esercitare poteri di natura pubblicistica [se del caso coercitiva] concretantisi, ad nella verifica autoritativa dell'esistenza esempio, indicatori della capacità contributiva dell'odierno appellante, come l'utilizzo di autovetture di lusso e/o sportive, la partecipazione Italia ed all'estero, frequentazione di ristoranti e locali di prestigio, l'uso di abiti griffati, l'effettuazione di viaggi a scopo turistico, etc.), oltre a confermare le varie posizioni immobiliari, evidenziano come il sig. Caio goda di linee di credito presso le banche Banca s.p.a. e Banca s.p.a.), presso gli emittenti di carte (\_\_\_ s.p.a.4) e presso Poste Italiane s.p.a., dove consta

<sup>3</sup> Anche se interessante si rivela il dato afferente ai ricavi generati nel \_\_\_\_ (dei risultati degli anni successivi non v'è, incomprensibilmente, traccia alcuna) dalla \_\_\_\_ s.a.s. per le consulenze del suo socio quasi totalitario, ed amministratore di riferimento, sig. Caio: € 56.363,00).


<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le risultanze di alcune delle ricevute e fatture passive, offerte *ex adverso* (n. 34 del fascicolo) nel tentativo di giustificare i costi sopportati dalle imprese riferibili al sig. Caio, confermano come la stragrande maggioranza

essere aperto un libretto di deposito a risparmio
contraddistinto da intense movimentazioni in entrata ed in
uscita; analoghi frequenti e cospicui movimenti hanno
riguardato i rapporti di conto corrente e di deposito titoli e
fondi (pensione ed investimento) intrattenuti con Banca
s.p.a., Banca s.p.a. e Banca s.p.a.;
(iv) che il sig. Caio abbia conservato una significativa
capacità reddituale e patrimoniale lo si evince da un ulteriore
duplice ordine di elementi gravi, precisi e rilevanti ex artt.
2729 cod. civ. e 116 c.p.c., e cioé:
➤ dalla circostanza che all'omessa – dalla Guardia di
Finanza trasmissione al Tribunale dei documenti
relativi ai rapporti bancari in essere presso la filiale di
della Banca s.p.a. (agenzia n. 3), tutti
menzionati in calce alla lettera 22.9 di tale banca ed
ai quali ha fatto riferimento il Giudice Istruttore nel
commissionare le ulteriori indagini oggetto dell'ordinanza
15.10 <sup>5</sup> , il sig. Caio non ha supplito, limitandosi ad
offrire una certo insufficiente lettera 10.3 della
filiale n. 8 della s.p.a.; il Collegio giudicante, allora,
delle (poche) pezze recanti traccia dei pagamenti certifichi l'uso della carta
di credito "". <sup>5</sup> Non sono stati inviati alla Cancelleria, malgrado i ripetuti inviti del G.I. (l'ultimo dei quali risalente al 17 giugno) gli estratti dei rapporti di gestione carte (nn e), né dei cd. servizi esteri (nn e), né – ancora – delle pratiche fidi e garanzie (nn); del pari, non constano riscontri relativi al conto corrente n ed all'annesso dossier titoli contrassegnato dal medesimo numero, in relazione ai quali il sig. Caio è abilitato ad operare.

nella denegata ipotesi in cui lo reputasse indispensabile ai
fini della declaratoria di debenza dell'assegno divorzile
oggetto del contendere, ben potrà rinnovare
(indirizzandolo, se del caso, alla Banca s.p.a., già
Banca s.p.a.) l'ordine di acquisizione dei
summenzionati elementi probatori;
> dalla circostanza che il sig. Caio si è ben guardato
dall'accludere al ricorso introduttivo le dichiarazioni dei
redditi – proprie e delle proprie società s.a.s. e
s.s relative all'ultimo triennio; si noti che i redditi
dichiarati nel e nel (al netto, si noti, da quelli
esenti da tributo [ad esempio quello da cd. prima casa] o
da obbligo di dichiarazione [ad esempio quelli di capitale
assoggettati a ritenuta "secca" alla fonte]) sono maggiori
di quelli denunciati con riferimento all'epoca della
separazione: periodo, questo, in ordine al quale l'odierno
appellante ha sempre affermato di avere avuto introiti tali
da consentirgli un notevole benessere economico;
(v) attraverso la propria società s.a.s., il sig. Caio ha
continuato e continua ad esercitare anche l'attività di
"produttore assicurativo" (cfr. la visura camerale telematica
estratta in data 28.11: doc. "I"): ciò che sconfessa
l'avversaria illazione secondo cui l'odierno appellante
sarebbe un mero consulente in materia energetica, il quale in
ogni caso ha – nella veste di titolare dell'impresa individuale

di procacciamento di affari denominata " di Caio", a suo
dire iniziata nel mese di ottobre – generato, a distanza
di un solo anno dalla sua nascita, un utile fiscale
ammontante, stando alle parole del consulente del lavoro
(doc. 43 fasc. avvers.), a quasi 25 mila euro, ma in realtà non
inferiore a € 37.866,67, dovendosi scomputare dai costi la
fattura passiva di € 13.000,00 + IVA emessa dalla s.a.s
di Caio & C. (che, per i motivi infra illustrati, si ha
ragione di escludere dal novero delle spese effettive);
(vi) a dispetto di quanto ex adverso opinato, la prosecuzione
– senza alcun calo (anzi, con un certo incremento: v. infra)
ed in perfetta coerenza con il periodo ante separazione - delle
attività svolte dal sig. Caio nel settore costituisce un
altro rilevante dato confermativo della persistenza in capo
all'appellante di condizioni economiche non dissimili da
quelle previgenti; in particolare:
il sig. Caio non ha mai smesso di partecipare con
assiduità a in Italia ed all'estero (fra i quali "
Westhoek" del, "XXII Internazionale
Golfo", " di", " di",
" di ": cfr. docc. 2 e 26 fasc. Tizia I gr.; per i
" e del si vedano i docc.
27 e 28 prodotti in prime cure e per quello del si
analizzi il doc. 17 versato nel medesimo grado di
giudizio, mentre per il " " del v. doc. 29

fasc. I grado; si esaminino, infine, le risultanze dell'unico
"passaporto tecnico" esibito in giudizio, in solo
parziale adempimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c. del
G.I.); nel si annoverano, tra le gare che hanno visto
la presenza dell'odierno appellante (nel frattempo entrato
nella scuderia), il " della Pietra di Bagnolo",
il " del Lago Omodeo", il " delle Valli
Cuneesi", il " del", il " Ronde Città del
Vulcanetto", il " Storico Memorial Virgilio", il
" di", il " delle Bocche di" il "Ronde
del Rossese di", il "" di, il "e Hivernal
des Hautes Alpes", il Valle d'Aosta" ed il " di
" (cfr. sub doc. "L" gli estratti dei relativi report e
notiziari on-line);
il sig. Caio ha, al riguardo, obiettato che sarebbero gli
sponsor a rifondere le spese di gara, ma tale assunto –
oltre a non concernere comunque i costi di viaggio, vitto
ed alloggio (lo ha ammesso pure la convivente more
r 1881 ( r r r r
uxorio in sede di deposizione testimoniale
uxorio in sede di deposizione testimoniale
uxorio in sede di deposizione testimoniale 17.10, affermando che il di "comporta
uxorio in sede di deposizione testimoniale 17.10, affermando che il di "comporta circa 9 giorni di trasferta durante i quali affittiamo un
uxorio in sede di deposizione testimoniale 17.10, affermando che il di "comporta circa 9 giorni di trasferta durante i quali affittiamo un cottage per dormire; si divide la spesa con amici che



<sup>6</sup> Molte delle quali emesse dalla \_\_\_ s.a.s. – avente, si noti, un oggetto sociale palesemente diverso dall'attività sportiva - durante il \_\_\_, ossia circa 3 anni prima che quest'ultima società ottenesse in comodato (la relativa scrittura è del 6 maggio \_\_\_) l'autovettura \_\_\_ \_ tg. \_\_\_: il che si commenta da solo.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> E' emblematico che il teste \_\_\_\_ abbia nell'udienza del 6.2. \_\_\_ riferito che "come sponsorizzazioni in \_\_\_\_ avevamo solo il nome della scuderia di appartenenza scritto sulla macchina.".

ettura in competizioni nazionali ed internaz.li
" desta più di un legittimo dubbio: da essa si
evincerebbe che il sig. Caio abbia sponsorizzato se
tesso, rendendosi debitore di un importo non trascurabile
n favore della s.a.s., quando invece tutte le spese
concernenti il veicolo de quo avrebbero dovuto, in base al
contratto di comodato (doc. 33 avvers.), gravare sul
comodatario: ecco perché l'adita Corte d'Appello vorrà
lisporre specifiche indagini di polizia tributaria in materia
da estendere a tutte le fatture emesse dalla s.a.s. di
Caio & C. a decorrere dal per asserite
ponsorizzazioni di autovetture da, con verifica
lell'esistenza delle relative operazioni, dell'identità dei
oggetti delle medesime e dell'effettività dei movimenti
li denaro ad esse sottostanti), laddove – naturalmente –
essa reputi la genuinità di siffatta tipologia di ricavi
elemento rilevante ai fini del calcolo dell'assegno
livorzile spettante all'odierna appellata;
a controparte riveste il ruolo di pilota delle scuderie
e (attraverso cui, oltre a fungere da responsabile
pubbliche relazioni, noleggia a terzi le vetture per le
eorse, ivi incluse quelle di sua proprietà: cfr. docc. 17 e
0 fasc. Tizia I gr., nonché la testimonianza 18.10
lel sig, il quale ha riferito che il noleggio della
targata "costava dai 6 ai 10 milioni

di lire"; si noti che, contrariamente a quanto affermato dal
teste, detta autovettura non è stata affatto venduta,
tantomeno dal sig, risultando ancora nel di
proprietà esclusiva del sig. Caio: v. la visura P.R.A. sub
doc. "C"; si noti, poi, che l'accordo col sig [doc. 21
fasc. Tizia I gr.] contempla la previsione di un compenso
di oltre € 5.000,00 a semestre in favore del sig. Caio, oltre
alle gratuite manutenzione e preparazione dell'auto
[comportante, secondo le dichiarazioni 18.10 del
teste, un costo annuo di $\in$ 25.822,84: "la
preparazione di un'auto come la sua in categoria A
costava circa 50.000.000 di lire"] per le gare cui egli
partecipa; il che, insieme al contenuto di quanto prodotto
sub doc. "L" fasc. Tizia II gr., sconfessa le dichiarazioni
apparentemente firmate dai titolari della e della
(docc. 36 – 37 avvers.);
il sig. Caio, infine, collabora da tempo con la ditta
individuale (v. doc. 22 fasc. avvers. I gr.), curando i
rapporti commerciali con case di produzione di video
e ricevendo a fronte di dette prestazioni un congruo
corrispettivo;
in un simile quadro di risultanze devesi concludere che
o lo stato di povertà di una persona è radicalmente
incompatibile (non c'è passione che tenga) con una
così intensa attività;

- l'accumulo di debiti tributari non è indice di indigenza economica (è noto che molti evasori fiscali sono benestanti proprio per questo);
- o il sig. Caio ha potuto praticare il proprio *hobby* solo grazie al proprio denaro;

IV) sull'inadeguatezza dei mezzi di Tizia - e sull'oggettiva impossibilità di procurarseli - per mantenere il tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio

Anche nel proprio ricorso in appello (dopo averlo fatto per l'intero grado del processo dinanzi al Tribunale), il sig. Caio ha ribadito come il tenore caratterizzante la vita matrimoniale dei sigg.ri Tizia e Caio sia stato piuttosto alto, e ciò in dipendenza esclusivamente delle sostanze economiche del marito; si è dunque rivelato superfluo l'acquisire in causa un coacervo di univoci dati fattuali di riscontro in tal senso, quali:

(i) l'annuale partecipazione - a bordo di autoveicoli di proprietà del sig. Caio - ad almeno due \_\_\_\_\_ all'estero (di cui uno in \_\_\_\_) e ad almeno quattro in Italia, della durata di più giorni (con pernottamenti in *hotel*, quando la manifestazione non si svolgeva nei dintorni di Torino o di \_\_\_\_\_) e dai costi elevati; sul punto non è mai sorta contestazione, anche perché l'appartenenza all'attuale appellante di un ampio ventaglio di autovetture ha trovato conferma documentale sia in I sia in II grado,

mentre la cospicua entità degli esborsi connessi alle gare \_\_\_\_stiche è ammessa indirettamente nei rendiconti *sub* docc. 29 e 30 del fascicolo avversario di prime cure e nei partitari irritualmente versati in appello, ove per il solo "\_\_\_\_ " del \_\_\_\_ gli oneri risultano quantificati in più di € 13.000,00;

- di alcuni viaggi all'estero a scopo turistico diversi ed ulteriori rispetto a quelli effettuati per gareggiare nei \_\_\_\_: circostanza ammessa dall'odierno appellante in sede di interrogatorio formale durante l'udienza del 17.10.\_\_\_ (cfr. all'interno del relativo verbale la risposta data al capitolo di prova n. 9 della memoria 15.2.\_\_\_ della sig.ra Tizia);
- (iii) il fatto dal G.I. del Tribunale reputato documentalmente dimostrato che, sùbito dopo il matrimonio e sino al 1995, i coniugi hanno abitato in locazione in un appartamento di circa 150 metri quadri (completo di garage), sito in Torino, strada \_\_\_\_, per il quale veniva corrisposto (per l'80% dal sig. Caio) un canone annuo di circa Lit. 15.000.000 + oneri accessori, così come la circostanza che a partire dal 1996 e sino alla cessazione della convivenza la loro casa è stata un immobile di

	circa 130 metri quadri sito (sempre a Torino) in via
	angolo via e di proprietà della s.s.;
(iv)	l'utilizzo – durante la coabitazione dei coniugi – di
	una collaboratrice domestica per almeno due giorni
	la settimana; in merito il sig. Caio ha asserito che
	detta colf lavorava saltuariamente, ma i testimoni
	, e hanno tutti ricordato (cfr.
	i verbali delle rispettive deposizioni in date
	17.10, 6.2 e 24.4) come l'opera di
	tale persona fosse prestata con assolute regolarità e
	frequenza;
(v)	la fruizione per le esigenze quotidiane della
	famiglia – dall'epoca delle nozze sino al 1996 - di
	due autovetture (fra cui una " station wagon"),
	entrambe acquistate con denaro del sig. Caio, il
	quale ha confessato tutto ciò rispondendo
	all'interpello sul capo n. 14 della memoria 15.2
	il 17 ottobre; autovetture diventate tre dopo il
	decesso (occorso nel 1996) del padre del sig. Caio,
	come da quest'ultimo riconosciuto in occasione
	dell'interrogatorio avente ad oggetto quanto
	capitolato sub n. 15 della predetta memoria della
	convenuta, mentre durante il 1997 il marito ha
	acquistato per la sig.ra Tizia una Lancia "" (lo
	hanno riferito i testi e in sede di risposta

- al capitolo n. 16 della più volte citata memoria 15.2.\_\_\_);
- (vi) l'abitudine di Tizia persistita dalla data delle nozze al momento della separazione di vestire abiti griffati "\_\_\_\_\_", i quali le venivano regalati dal marito (cfr. le deposizioni dei sigg.ri \_\_\_\_ e \_\_\_\_; le ultime due hanno parlato pure di accessori come scarpe e borse firmati "\_\_\_\_\_").

Un ulteriore capos sostanzialmente pacifico della vicenda è la ravvisabilità di un non trascurabile squilibrio economico fra le condizioni dei coniugi al momento (6 novembre \_\_\_\_) della firma del verbale recante le condizioni di separazione consensuale: squilibrio, questo, per compensare il quale il sig. Caio ha riconosciuto di dover erogare alla moglie un contributo pari a € 500,00 mensili, così attestando per facta concludentia che a quell'epoca la sig.ra Tizia non disponeva di redditi (intesi in senso lato, ossia comprensivi di ogni utilità [anche patrimoniale] suscettibile di valutazione economica: cfr., ad esempio, Cass. n. 5446/1981) sufficienti a permetterle la conservazione del tenore di vita di cui ella aveva goduto in costanza di matrimonio; del resto, la sentenza n. \_\_\_\_/\_\_\_ del Tribunale e la stessa controparte hanno dato atto che l'attribuzione di un contributo in sede di separazione personale, pur poggiando su presupposti diversi da quelli per l'erogazione

dell'assegno di divorzio, ben può rappresentare valido parametro di riferimento ai fini della determinazione del regime patrimoniale disciplinante la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'indagine condotta dal Collegio torinese di prime cure, allora, è stata indirizzata all'obiettivo di verificare se l'inadeguatezza dei mezzi della sig.ra Tizia sia venuta meno nel tempo; e correttamente il Tribunale ha dato risposta negativa al quesito, le condizioni economiche dell'odierna escludendo che conchiudente abbiano subìto modifiche tali da rendere adeguati i suoi mezzi; a detto esatto convincimento si è pervenuti sulla scorta di un compendio di concordanti evidenze documentali, per lo più insite nelle dichiarazioni dei redditi versate in giudizio (docc. 3, 4, 5, 6, 7 e 20 fasc. Tizia I gr.); da esse – come pure dai modelli 730/\_\_\_\_, 730/\_\_\_\_ e 730/\_\_\_\_ (offerti in copia, in ossequio all'ordine della Corte, sub doc. "N" del fascicolo) emerge infatti che la sig.ra Tizia:

(i) ha sempre lavorato — e continua ancor oggi - a lavorare alle dipendenze del Gruppo \_\_\_ (dapprima per la \_\_\_\_\_\_, poi per una società — la s.r.l. \_\_\_\_ — da essa controllata), da cui percepisce una retribuzione che solo a febbraio \_\_\_\_ ha raggiunto l'importo netto di € 1.143,00 mensili (cfr. doc. "S", oltre al verbale d'udienza 12.3.\_\_\_\_), prima non toccando i 1.000 euro al mese (v. la busta-paga

prodotta sub doc. 8 fasc. I gr. e quella di ottobre depositata quale doc. "O"); e malgrado abbia nelle more conseguito la laurea. nessuna progressione di carriera od aumenti di stipendio diversi dai meri scatti di anzianità sono intervenuti: il che certifica l'oggettività dei fattori ostativi (non superabili dagli sforzi profusi attraverso il percorso universitario) all'ottenimento di mezzi economici adeguati. Val la pena di precisare - stante la apodittica ed arbitraria insinuazione al riguardo sollevata dalla controparte – che la sig.ra Tizia ha sempre lavorato a tempo pieno e mai part-time (si veda il contenuto dell'ultima busta-paga [doc. "O" cit.], ove la relativa casella è significativamente non compilata);

(ii) vive nella normalissima (e non certo lussuosa [la categoria catastale è A/3: abitazione economica]) casa di proprietà dei genitori (cfr. il capitolo di prova orale n. 1 della memoria ex art. 184 c.p.c. della sig.ra Tizia, ritenuto dal G.I. del Tribunale essere riferito a circostanza documentale, del resto nemmeno contestata ex adverso), coi quali a 47 anni è costretta a coabitare (proprio perché non dispone delle sostanze sufficienti per consentirle di vivere altrove), concorrendo nella misura di €

- 210,00 mensili alle relative spese (riscaldamento, imposte, tasse ed ulteriori costi);
- (iii) è titolare – per averla ereditata – della quota di 1/3 delle porzioni immobiliari (un alloggio [che definire "grandioso" è pura fantasia] + una autorimessa) di corso a Torino da epoca (maggio 1996: v. doc. 11 fasc. avvers. II gr.) di gran lunga anteriore alla separazione dal marito, per cui la circostanza non ha determinato alcun miglioramento del suo status economico esistente all'epoca (novembre \_\_\_\_) nella quale il sig. Caio si è obbligato a riconoscerle un contributo di mantenimento. Quanto al garage di \_\_\_\_\_, trattasi di un modesto cespite acquistato interamente con denaro della madre della sig.ra Tizia, \_\_\_\_ (si vedano sub doc. "P" le copie delle matrici dei relativi assegni emessi dalla medesima sig.ra \_\_\_\_ destinati a venditore, notaio ed agenzia immobiliare) e concesso in comodato alla cugina , la quale all'occorrenza potrà essere sentita quale teste sulla circostanza;
- (iv) sostiene per il proprio gatto persiano, che possiede da 15 anni ed al quale (non avendo figli) è assai affezionata, spese veterinarie di importo assolutamente in linea col proprio stipendio

(l'esborso menzionato *ex adverso* inerisce ad un episodio del tutto eccezionale: nel \_\_\_\_ il gatto si era fratturato una zampa ed era stato necessario sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi).

Un breve cenno di secca replica devesi spendere a proposito di due ulteriori considerazioni mosse *ex adverso*:

•	l'attività lavorativa svolta dai genitori dell'esponente
	(amor di verità impone di sottolineare la sig.ra era
	una semplice impiegata e non "la segretaria di un
	dirigente") e le proprietà immobiliari dei medesimi
	sono elementi radicalmente inconferenti rispetto alla lite,
	sul cui esito essi non possono incidere nemmeno
	marginalmente; è lo stesso sig. Caio ad affermarlo là
	(pag. 8 della memoria 3.2) ove esclude
	espressamente dal thema decidendum la situazione
	patrimoniale/finanziaria della madre, sig.ra;
	la city car per muoversi nel traffico di Torino e
	non berlina di moda – è stata acquistata coi proventi di
	una polizza assicurativa sulla vita scaduta, i cui premi
	sono stati da sempre pagati dal sig; sul punto
	potranno essere, ove occorra, i testimoni Tizia e
	;
•	nessun trattamento di fine rapporto la sig.ra Tizia ha mai

- neppure in sede di passaggio diretto dalle dipendenze

della di Torino alla s.r.l Torino (società de	:1
Gruppo) – ricevuto, come attesta il certificat	o
rilasciato dalla datrice di lavoro in data 21.2 (doc	٥.
'T'');	

• il sig. Caio finge di ignorare di aver all'epoca della separazione venduto (nella veste di promotore finanziario) tutti i titoli detenuti dalla moglie, con esiti infausti: e di quel portafoglio non v'è più residuo alcuno;

V) sull'incidenza – ai fini dell'entità dell'assegno divorzile spettante a Tizia - delle ragioni del divorzio e dei comportamenti di Caio posteriori alla separazione, nonché del concorso del l'attuale appellata alla conduzione del matrimonio ed alla formazione del patrimonio del coniuge

Come noto, nella determinazione del *quantum debeatur* va valutata anche la complessiva condotta dei coniugi per l'intera durata del vincolo matrimoniale, avendosi riguardo pure ai comportamenti successivi alla separazione che abbiano impedito la ricostituzione del consorzio familiare.

Sotto tale profilo, il contegno della sig.ra Tizia s'appalesa ineccepibile; non altrettanto può invece dirsi a proposito del di lei marito, il quale dal 2001 e per alcuni anni ha avuto un legame affettivo costante con la sig.ra \_\_\_\_ (cfr. la deposizione di quest'ultima in data 17.10.\_\_\_ e quanto dichiarato dallo stesso appellante nell'udienza del 12.3.\_\_\_); non solo, ma da più di due anni egli ha dapprima omesso di

versare all'esponente il contributo di mantenimento spettantele e poi di corrisponderle l'assegno divorzile riconosciuto dalla sentenza n. \_\_\_/\_\_\_, avendo così accumulato un debito di entità non trascurabile.

L'indiscutibile ortodossia del contributo dato dall'attuale conchiudente al *ménage* della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno dei coniugi rappresenta un elemento pacifico, che il sig. Caio ha (incredibilmente) messo in dubbio col ricorso in appello, dopo essersi per l'intero I grado di giudizio astenuto da qualsivoglia contestazione (con ogni corollario di tardività di quanto oggi per la prima volta eccepito), ed è giunto addirittura ad affermare che sarebbe stata la sig.ra Tizia ad abbandonare il tetto comune: assunto, questo, la cui falsità si commenta da sola (è stato il Caio ad intimare alla moglie di andarsene, affermando che la casa era interamente propria).

P.q.m.

si confida nell'accoglimento delle

conclusioni

già assunte, precisate e di séguito ritrascritte:

"contrariis reiectis:

- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
- previ in particolare, ove l'adita Corte lo reputi indispensabile:
  - (i) in principalità

0	rinnovazione dell'ordine alla Guardia di
	Finanza di di acquisire e trasmettere
	alla Cancelleria della Corte d'Appello di
	Torino la documentazione – fra quella relativa
	ai rapporti bancari in essere al nome del sig.
	Caio presso la filiale di della Banca
	s.p.a. (agenzia n. 3), menzionati in calce
	alla lettera 22.9 di tale banca ed ai quali
	ha fatto riferimento il Giudice Istruttore del
	Tribunale di Torino nel disporre le ulteriori
	indagini di polizia tributaria oggetto
	dell'ordinanza 15.10. – riguardante i
	rapporti di gestione carte (nn e), i
	cd. servizi esteri (nn e), le pratiche
	fidi e garanzie (nn e), il
	"portafoglio" ed il rapporto "crediti
	speciali n. ";
0	ordine alla Guardia di Finanza di di
	acquisire e trasmettere alla Cancelleria della
	Corte d'Appello di Torino anche - a parziale
	revoca del provvedimento del G.I. del Tribunale
	di Torino emesso nell'udienza del 9.12 il
	conto corrente n e l'annesso dossier titoli
	contrassegnato dal medesimo numero (in
	relazione ai quali il sia. Cajo è abilitato ad

operare), aperti presso la filiale di
della Banca s.p.a. (agenzia n. 3);
(ii) in secondo luogo (per l'ipotesi in cui la Guardia di
Finanza di non provveda alle sopra indicate
acquisizioni e trasmissioni), ordine alla Banca
s.p.a. di esibire ex art. 210 c.p.c. i documenti – fra
quelli relativi ai rapporti bancari in essere al nome del
sig. Caio presso la filiale di della Banca
s.p.a. (agenzia n. 3), menzionati in calce alla
lettera 22.9 di tale banca ed ai quali ha fatto
riferimento il Giudice Istruttore del Tribunale di
Torino nel disporre le ulteriori indagini di polizia
tributaria oggetto dell'ordinanza 15.10 –
riguardanti i rapporti di gestione carte (nn e
), i cd. servizi esteri (nn e), le pratiche
fidi e garanzie (nn e), il "portafoglio"
ed il rapporto "crediti speciali n", nonché il
conto corrente n e l'annesso dossier titoli
contrassegnato dal medesimo numero (in relazione ai
quali il sig. Caio è abilitato ad operare);
previa, inoltre, declaratoria di inammssibilità – con
conseguente ordine di stralcio dal fascicolo di parte
appellante - dei nuovi documenti prodotti in II grado
dal sig. Caio;

voglia la Corte d'Appello di Torino:

I)	in	via	prelimin	ıare,	res	ping	ere -	- in	quanto
ina	mmis	ssibile	e e comu	nque	infor	idata	a - l'is	stanza	a del sig.
Ca	io d	i sos	pensione	ex a	art.	283	c.p.c.	dell	'efficacia
ese	cutiv	ra e/o	dell'esec	uzione	e dell	l'imp	ougnat	a sen	tenza di I
gra	ıdo;								
II)	nel i	merito	<b>),</b> rigettai	e – in	qua	nto i	infond	ato –	l'appello
pro	post	o dal	sig. Caid	avve	rso l	a sei	ntenza	del T	Tribunale

III) in ogni caso, condannare il signor Caio a rifondere alla signora Tizia i compensi di avvocato e le spese processuali inerenti al presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) ex artt. 13<sup>10</sup> L. n. 247/2012 / 2<sup>2</sup> D.M. n. 55/2014, contributo integrativo Cassa di Previdenza Forense e I.V.A. di legge.".

Con osservanza.

Torino,	

avv. Andrea Ricuperati (atto firmato digitalmente)